



PARERE MOTIVATO
n. 24 in data 01 Febbraio 2016

Oggetto: PUA relativo a parte dell'area ricadente in zona C1.1/79 Comune di Camponogara (VE). Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa da Lo Studio Tecnico di progettazione Ing. Besenon Renzo, per conto della Ditta proprietaria Sig.ra Agnoletto Luciana con nota acquisita al protocollo regionale al n. 454009 del 09/11/2015, relativo alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il PUA relativo a parte dell'area ricadente in zona C1.1/79 Comune di Camponogara;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Azienda Ulss n. 13 con nota prot. n. 100188 del 03/12/2015 acquisita prot. regionale n. 498333 del 07/12/2015, non rileva, dal punto di vista igienico-sanitario, particolari problematiche inerenti effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto.
- Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con pec prot. n. 15 del 03/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 501269 del 09/12/2015 non rileva particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto (sulla scorta anche di quanto espresso al riguardo da VERITAS SPA), ed esprime parere favorevole a condizione che i progetti di allacciamento alla rete di fognatura e di acquedotto siano conformi alle specifiche fornite da VERITAS SPA e che da quest'ultimo soggetto siano verificati e validati.
- Arpav Dipartimento di Venezia nota pec prot. n. 121277 del 10/12/2015 acquisita prot. regionale n. 502663 del 10/12/2015. Il dettagliato parere, riporta una serie di considerazioni per le singole matrici (*Atmosfera, Inquinamento acustico, inquinamento luminoso, Suolo/sottosuolo*), per le quali prescrive una serie di specifiche misure di mitigazione e/o compensazione, alle quali, il parere finale di non assoggettabilità a VAS, impone però obbligo che siano puntualmente rispettate.
- Il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 781 del 13/01/2016 acquisita prot. regionale n. 11787 del 13/01/2016 ha trasmesso il parere della Soprintendenza Archeologia del Veneto, emanato con numero di protocollo 15222 del 7 dicembre 2015, con il quale, viene evidenziato che, dalla documentazione non emergono dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, ad esclusione delle sezioni di progetto riguardanti i sottoservizi, ciò implica, ad eccezione delle aree destinate a verde, l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici. Nell'area non vi sono al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte Ull del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D: Lgs. 42/04), riguardo strutture e/o reperti archeologici, né zone archeologiche di cui alla parte III del Codice, tuttavia l'area risulta a rischio archeologico poiché prossima al sito noto come 'Castellaro', tra Camponogara e Prozzolo, ove sono stati rinvenuti laterizi e materiale da costruzione di età romana. Ciò considerato quest'Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/06, in particolare si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo. Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente preceduti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, ai sensi del D. Lgs. 42/04 e D. Lgs. 163/06. Viene altresì ricordato che qualora l'esito finale della procedura in corso, comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la Soprintendenza archeologica per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.
- Il Comune di Camponogara con nota prot. n. 15739 del 26/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 485505 del 27/11/2015 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**VISTA** la Relazione Istruttoria Tecnica 186/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA relativo alla parte di area individuata dal Piano degli Interventi come zona C1.1/79, nel Comune di Camponogara (VE). Pratica n. 3141

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Renzo Besenzon, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 454009 del 09/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000";

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede:

- un unico lotto sul quale sono previste sei villette unifamiliari su due livelli, ciascuna con superficie netta di pavimento pari a 136 mq al netto di portici e garage;
- una siepe di *Ligustrum vulgare* tra le villette e anche lungo i confini Nord ed Est., sul confine a Sud vengono mantenute le piante ad alto fusto esistenti, mentre sul verde pubblico e su alcune porzioni di verde privato, si prevede la messa a dimora di essenze arboree come *Acer campestre*, *Ulmus minor* e *Carpinus betulus*, aventi la funzione di mitigare gli impatti acustici, visivi e di inquinamento derivanti dal traffico veicolare;
- una nuova strada di penetrazione, che si sviluppa in parte sulla vecchia strada bianca esistente costituisce di fatto l'unica via di accesso carrabile al nuovo insediamento;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della



direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA relativo alla parte di area individuata dal Piano degli Interventi come zona C1.1/79, nel Comune di Camponogara (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camponogara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 186/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 1 gennaio 2016, che evidenzia come il PUA relativo a parte dell'area ricadente in zona C1.1/79 nel Comune di Camponogara non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il PUA relativo a parte dell'area ricadente in zona C1.1/79 nel Comune di Camponogara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.


Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n. 5 pagine.